



Il maltrattamento sul lavoro equivale a quello in famiglia (Sentenza)

Data 27 giugno 2001
Categoria medicina_legale

Il maltrattamento sul lavoro equivale a quello in famiglia in quanto la convivenza sul luogo di lavoro è equiparabile a quella familiare - Cassazione 10090/2001

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato (con sentenza 10090/2001) le condanne per maltrattamenti e violenza privata inflitte ai responsabili di una ditta di vendite porta a porta che avevano sottoposto i giovani addetti alle vendite ad ogni serie di vessazioni e maltrattamenti, con minacce, insulti e violenze fisiche e morali, e massacranti turni lavorativi. La Corte ha riconosciuto la responsabilit  inerente il reato di maltrattamenti in famiglia in quanto il dipendente   appunto assimilabile ad un membro della famiglia. Infatti la legge estende l'applicabilit  del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle persone conviventi o sottoposte all'altrui autorit . Nel caso in esame, rileva la Suprema Corte, non vi   dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale, di persona sottoposta alla sua autorit  per cui non vi   dubbio sulla sussistenza, da parte del datore di lavoro, del reato di maltrattamenti in danno dal lavoratore dipendente. Nel caso specifico, poi, si veniva a realizzare tra le parti un' assidua comunanza di vita in quanto essi viaggiavano spesso insieme, nel corso delle lunghe trasferte, viaggiando su un unico pulmino, consumando insieme i pasti e alloggiando nello stesso albergo.